



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI
ORDINANZA DI NOMINA
DEL CUSTODE

IL G.E.

Sciogliendo la riserva assunta
rilevato che deve essere ordinata la vendita, sicché è obbligatoria la sostituzione del
debitore nella custodia;
visto l'art. 559 c.p.c.;
visto l'art. 560 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 135/2018 convertito con modificazioni
nella L. n.12/2019;
rilevato che dalla relazione dell'esperto emerge che al momento del sopralluogo l'unità
abitativa pignorata risulta libera

P.Q.M.

- a) visto l'art. 559 c.p.c., nomina custode dei beni pignorati, in sostituzione del debitore,
l'IVG

- b) rilevato che il designato ha già reso in cancelleria dichiarazione di disponibilità ad
accettare le nomine a custode eventualmente ricevute, lo esonera dal comparire in
cancelleria;

- c) dispone a favore del custode fondo spese e acconto sulle competenze di € 250,00
a carico del creditore precedente.

Si comunichi al custode e al delegato

Il G.E.
Dott.ssa Marta Barsotti